N. 1129/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Rizzi	Presidente
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti	Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1129/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3*), *Parte_4* (C.F. *C.F._4* , *Parte_5* (C.F. *C.F._5* , con il patrocinio dell'avv. Gallo Carlo Emanuele e dell'avv. Mazzone Gian Piero,

attori impugnanti

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv.ti Cocchi Luigi, Fondini Andrea e Spallasso Vittorio,

convenuto

cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. r.g. **1280/2023** promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv.ti Cocchi Luigi, Fondini Andrea e Spallasso Vittorio,

attore impugnante

contro

Arbitro in Italia

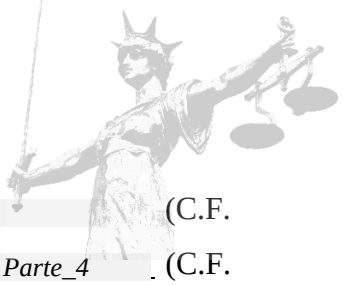

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3*), *Parte_4* (C.F. *C.F._4* , *Parte_5* (C.F. *C.F._5* , con il patrocinio dell'avv. Gallo Carlo Emanuele e dell'avv. Mazzone Gian Piero,

Controparte_2 (C.F. *C.F._6*), con il patrocinio dell'avv. Re Claudia,

CP_3 (C.F. *C.F._7*), *CP_4* (C.F. *C.F._8*), quale erede di *Persona_1* (C.F. *C.F._9*), con il patrocinio degli avv.ti Triggiani Giancarlo, Miserere Paolo e Negro Carlo,

Controparte_5 (C.F. *C.F._10*), con il patrocinio dell'avv. Ferrari Marco Dino,

CP_6 (C.F. *C.F._11*), rappresentata dall'amministratore di *[...]* *CP_7* con il patrocinio dell'avv. Palladino Michelangelo,

convenuti

Controparte_8 (C.F. *C.F._12*),

convenuto contumace

Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.01.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al 09.01.2025)

OGGETTO: impugnazione loro arbitrale

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* + altri:

"Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, *rejectis contrariis*:

1) annullare e comunque dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato in data 30 maggio 2023 nella controversia promossa da *CP_1* nei confronti degli odierni appellanti;

2) di conseguenza dichiarare prescritte e comunque respingere le domande proposte dall' *[...]* *Controparte_9* nei confronti degli appellanti con la domanda di arbitrato in data 24 gennaio 2022;

3) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'impugnazione di *CP_1* ..

Con vittoria di spese ed onorari di causa del giudizio arbitrale e del presente grado e con accollo ad *CP_1* elle spese e compensi del giudizio arbitrale".

Arbitrato in Italia

Per *CP_1*

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello *contrariis rejectis*,

A. In relazione all'impugnazione principale iscritta con RG n. 1129/2023 proposta da *[...]* *Parte_1* , *Parte_6* *Parte_4* e *Parte_5* con atto notificato in data 13 settembre 2023, avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 30 maggio 2023 dal Collegio arbitrale formato dall'Avv. Paolo Viti (Presidente), Avv. Enrico Zani e dal Dott. Emilio De Giorgis e con sede dell'arbitrato in Alessandria, Corso Crimea n. 47:

1. in via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'avversaria impugnazione del lodo 30 maggio 2023, per i motivi indicati in narrativa;

2. in via subordinata, per il solo denegato e non creduto caso in cui l'impugnazione avversaria fosse ritenuta ammissibile (in tutto o anche solo in parte), rigettare l'infondata domanda di nullità del lodo 30 maggio 2023, per i motivi indicati in narrativa;

3. in via di estremo subordine, per il solo denegato e non creduto caso di accoglimento (in tutto o anche solo in parte) dell'impugnazione avversaria con annullamento del lodo 30 maggio 2023, in via rescissoria ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c. accogliere l'azione sociale di responsabilità promossa, in forza di delibera dell'assemblea in data 14/6/2021 (prod. a), da *CP_1* ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., contro gli ex amministratori convenuti nonché, ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., contro gli ex membri del collegio sindacale convenuti in relazione al 1° addebito per tutti i motivi indicati in narrativa e, in particolare, accertare e dichiarare la responsabilità del Consiglio di amministrazione composto da *Parte_1* (Presidente) e *Parte_2* (consiglieri), nonché del Collegio sindacale composto da *Controparte_10* e *Parte_5* (sindaci) per i danni subiti dalla Società in relazione discarica di inerti progettata nella frazione Spinetta Marengo, località Cascina Guarnaccia e mai realizzata come meglio dedotto in narrativa e, per l'effetto, condannare gli stessi convenuti al risarcimento in solido in favore di *CP_1* dell'importo di euro 902.771 maggiorato di rivalutazione e interessi legali.

4. Condannare gli attori appellanti principali alla rifusione delle spese processuali del procedimento di impugnazione.

B. In relazione alla successiva impugnazione iscritta con RG n. 1280/2023 proposta separatamente da *CP_1* con atto notificato in data 13 ottobre 2023 avverso il medesimo lodo arbitrale, riunita ex art. 335 c.p.c. in un solo processo all'impugnazione principale iscritta

Arbitrato in Italia

con RG n. 1129/2023 all'udienza dell'11 aprile 2024, con conversione della successiva impugnazione di *CP_1* da principale in incidentale:

5. in via rescindente ai sensi dell'art. 830, comma 1c.p.c., accogliere i motivi di impugnazione meglio articolati e dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale, con riguardo al rigetto del 4° addebito, del lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in data 30 maggio 2023 dal Collegio arbitrale formato dall'Avv. Paolo Viti (Presidente), Avv. Enrico Zani e dal Dott. Emilio De Giorgis, notificato in data 15 giugno 2023 a mezzo Pec, con ogni conseguente pronuncia.

6. In via rescissoria ai sensi dell'art. 830, comma 2 c.p.c., accogliere l'azione sociale di responsabilità promossa, in forza di delibera dell'assemblea in data 14/6/2021 (prod. a), da *CP_1* ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., contro gli ex amministratori convenuti nonché, ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., contro gli ex membri del collegio sindacale convenuti in relazione al 4° addebito per tutti i motivi indicati in narrativa e, in particolare, accertare e dichiarare la responsabilità del Consiglio di amministrazione composto da *Parte_1* (Presidente) e *Parte_2* (consiglieri), del Consiglio di amministrazione composto da *Persona_2* (Presidente), *Controparte_5* e *Controparte_8* (consiglieri), nonché del Collegio sindacale composto da *Parte_3* (Presidente) *Parte_4* e *Parte_5* (sindaci) e del Collegio sindacale composto da *Controparte_2* (Presidente), *CP_3* e *Persona_1* (sindaci) per la gestione del progetto, avviato senza copertura finanziaria e mai completato, di un impianto di selezione plastica da realizzare a Castelceriolo come meglio dedotto in narrativa e, per l'effetto, condannare gli stessi convenuti appellati incidentali – ivi inclusi l'erede del Sig. *Persona_2* Sig.ra *CP_6* nonché l'erede del Dott. *Per_1* *[...]* Sig.ra *CP_4* – al risarcimento in solido per l'intero, ovvero ciascuno per le rispettive quote di responsabilità da accertare in relazione ai periodi di permanenza in carica come indicato in narrativa, in favore di *CP_1* dei seguenti complessivi importi:

(a) 603.985,33 euro, per i costi inutilmente sostenuti da *CP_1* per la realizzazione delle opere edili e della relativa progettazione;

(b) 78.000 euro per la somma riconosciuta da *CP_1* al fornitore I.T.R. Gruppo OMAR S.r.l. in relazione alla fornitura delle due linee dell'impianto di selezione della plastica mai realizzato;

(c) 48.463 euro per gli interessi pagati a *CP_11* a seguito della revoca dell'agevolazione concessa.

Arbitrato in Italia

il tutto come meglio indicato e quantificato in narrativa, o delle diverse somme da liquidare, ove occorrendo, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con ogni condanna maggiorata di rivalutazione e interessi legali.

7. Conseguentemente condannare i convenuti appellati incidentali alla restituzione, in tutto o nell'ammontare ritenuto di giustizia dalla Corte, delle spese di difesa e di arbitrato corrisposte dall'attrice in forza del lodo 30 maggio 2023, oltre ad interessi dal dovuto e fino al saldo.

8. Condannare i convenuti appellati incidentali alla rifusione delle spese processuali del procedimento di impugnazione.

9. In via istruttoria, ferma la natura documentale dell'addebito contestato ai convenuti, in via subordinata parte attrice *CP_1* richiama ed insiste comunque per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria in arbitrato del 31/10/2022 e non accolte, da intendersi come espressamente rinnovate, e non rinunciate ed, in particolare, ove ritenuto dalla Corte, per l'ammissione della CTU in merito agli elementi valutativi e tecnici rilevanti ai fini del 4° addebito di cui sopra".

Per *Controparte_2*

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, *contrariis reiectis:*

In via preliminare: rigettare l'impugnazione promossa da *CP_1* in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa della propria comparsa di costituzione e risposta.

Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione:

– per la fase rescindente: rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa della propria comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma integrale del lodo arbitrale del 30/05/2023 pronunciato dal Collegio Arbitrale formato dall'Avv. Paolo Viti (Presidente), Avv. Enrico Zani e dal Dott. Emilio De Giorgis;

– in caso di eventuale giudizio rescissorio: rigettare le domande come formulate da *CP_1* in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa della propria comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma integrale del lodo arbitrale del 30/05/2023 pronunciato dal Collegio Arbitrale formato dall'Avv. Paolo Viti (Presidente), Avv. Enrico Zani e

Arbitrato in Italia

dal Dott. Emilio De Giorgis;

in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie tutte come riproposte dalla società istante nell'atto di impugnazione;

in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'appellante, accertare, nel caso, la quota di responsabilità e l'entità di danno ascrivibile al sig. Dott. *CP_2*

In ogni caso*:* con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con richiesta della maggiorazione prevista per la redazione degli atti in modalità telematica per la presenza di collegamenti ipertestuali ai sensi dell' art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014".

Per *CP_3* e *CP_4*

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti e declaratorie del caso:

in via principale, nel merito: rigettare l'impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. del capo del lodo arbitrale reso in data 13 giugno 2023, dal Collegio Arbitrale ad hoc nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto in data 31 gennaio 2022 (R.V.G. n. 181/2022) relativo al quarto addebito, proposto da *Controparte_9* in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Dott. *CP_3* e della Signora *CP_4* *[...]* nella sua qualità di erede del Dott. *Persona_1* in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta;

in via di subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità del lodo arbitrale reso in data 13 giugno 2023, rigettare integralmente la domanda di risarcimento formulata da *Controparte_9* in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti del Dott. *CP_3* e della Signora *CP_4* nella sua qualità di erede del Dott. *Persona_1* poiché infondata in fatto e in diritto nonché la domanda di restituzione delle spese liquidate nel procedimento arbitrale, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta;

in entrambi i casi, per l'effetto: confermare il lodo arbitrale reso in data 13 giugno 2023, dal Collegio Arbitrale ad hoc nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto in data 31 gennaio 2022 (R.V.G. n. 181/2022), notificato in copia conforme in data 15 giugno 2023,

Arbitrato in Italia

per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di risposta;

in ogni caso: condannare *Controparte_9* in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese legali e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso di spese generali del giudizio nella misura del 15%, C.P.A. e IVA, come per legge".

Per *Controparte_5* :

"Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Dichiarare inammissibili e respingere in ogni caso le domande tutte proposte da *CP_1* con l'atto di citazione del 13.10.2023 per impugnazione ex art. 827 e ss c.p.c. del Lodo emesso inter partes in Alessandria in data 30.05.23 dal Collegio Arbitrale formato dall'Avv. Paolo Viti, dall'Avv. Enrico Zani e dal Dott. Emilio De Giorgis, assolvendosi comunque la Dott.ssa *Controparte_5* dalle domande medesime.

In ogni caso con il favore delle spese anche di questo grado di giudizio.

Riservata ogni diversa istanza e difesa".

Per *CP_6* :

"Voglia l'Ecc.ma Corta d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria eccezione, istanza o domanda:

- in via principale dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti della convenuta qui difesa, per carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, rigettare l'impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. del capo del lodo arbitrale reso in data 30 maggio 2023 giugno 2023 dal Collegio Arbitrale relativo al quarto addebito, proposto da *CP_1* in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il lodo arbitrale impugnato;
- nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità parziale del lodo arbitrale reso in data 13 giugno 2023, rigettare comunque integralmente la domanda di risarcimento formulata da *CP_1* poiché infondata in fatto e in diritto, sempre per quanto esposto in atti;
- con condanna dell'attrice *CP_1* alla rifusione integrale delle spese e competenze legali, oltre rimborso spese forfettario (15%) ex art. 2 DM 55/2014, CNP ed IVA come per legge".

Arbitrato in Italia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sul procedimento arbitrale.

L *Controparte_1* sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 31 del suo Statuto, nel gennaio 2022 avviava un procedimento arbitrale esercitando l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 c.c. nei confronti di alcuni suoi ex amministratori e l'azione sociale di responsabilità ex art. 2047 c.c nei confronti di alcuni ex membri del collegio sindacale, sulla base di cinque addebiti:

1) mancata realizzazione della discarica di inerti progettata nella frazione di Spinetta Marengo;

2) responsabilità connessa all'inchiesta penale per traffico illecito di rifiuti in cui *CP_1* era stata coinvolta;

3) responsabilità di amministratori e sindaci in ordine ai provvedimenti della Provincia di Alessandria connessi alle violazioni dei precetti normativi e delle prescrizioni degli atti abilitativi come conseguenza della *mala gestio* della discarica di Solero;

4) mancata realizzazione del progetto dell'impianto di selezione della plastica per assenza di integrale copertura finanziaria;

5) illecito e/o illegittimo affidamento di contratto di appalto di servizi assegnati negli anni alla Società *CP_12* senza previa gara d'appalto nonché utilizzo illecito del gasolio di proprietà *CP_1* i cui *CP_12* si serviva per rifornire i propri automezzi.

CP_1 specificava quindi la funzione ricoperta e gli addebiti mossi nei confronti di ciascun soggetto evocato in arbitrato:

- *Per_3* (in carica dal 29/06-29/08/2011 al 23/10-12/11/2014): *Parte_1* , *Per_4* *[...]* e *Parte_2* 1°-2°-3°-4°-5° addebito;
- 2° CDA (in carica dal 23/10-13/11/2014 al 30/07-23/08/2017): *Persona_2* (deceduto), *Controparte_5* , *Controparte_8* ; 2°-3°-4°-5° addebito;
- 3° amministratore unico (dal 30/07-23/08/2017 al 17/10/2018): *Persona_5* ; destinatario del 3° e 5°addebito;
- 1°collegio sindacale (in carica dal 29/06-29/08/2011 al 17/11-18/12/2014): *Pt_3* *[...]* *Parte_4* , *Parte_5* 1°-2°-3°-4°-5° addebito;
- 2° collegio sindacale (in carica dal 17/11-18/12/2014 al 12/04-16/06/2016): *CP_2*

Arbitrato in Italia

CP_2 *CP_3*, *Persona_1* 2°-3°-4°-5° addebito;

- 3° collegio sindacale (in carica dal 12/04-16/06/2016 al 18/11/2020): *Controparte_2* *Controparte_13* *Controparte_14* 3°- 5° addebito.

Si costituivano in arbitrato tutti i convenuti, fatta eccezione per *Controparte_8* (membro del 2° CdA) che restava contumace.

I membri del 1°CDA e del 1° collegio sindacale eccepivano preliminarmente la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità in quanto erano tutti cessati dall'incarico fra ottobre e novembre 2014 mentre l'azione di responsabilità era stata esercitata nel 2022, dovendosi ritenere irrilevante l'intimazione loro inviata dal Presidente dell' *CP_1* con lettera 16.10.2019 in quanto inoltrata senza una previa delibera dell'assemblea dei soci, unico soggetto competente a promuovere un'azione di responsabilità.
In subordine, contestavano nel merito gli addebiti loro promossi.

Stante il decesso di *Persona_2* (membro 2° CDA) venivano evocate in arbitrato la figlia *CP_6* e la moglie *CP_7* le quali, costituendosi in arbitrato, deducevano (la prima) di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e (la seconda) di aver rinunciato all'eredità. Eccepivano quindi l'inapplicabilità nei loro confronti della clausola compromissoria e *CP_7* chiedeva l'estromissione dal giudizio. In subordine, chiedevano la reiezione della domanda nel merito.

Controparte_5 (2° CDA), chiedeva di chiamare in arbitrato il *Controparte_15* (ritenuto responsabile degli addebiti) e la propria compagnia assicuratrice *Contr* (ora *CP_17* per valutare nel suo contraddittorio l'operatività della polizza. Chiedeva, in ogni caso, la reiezione delle domande.

I membri del 2° collegio sindacale chiedevano tutti la reiezione delle domande e in subordine di accertare il grado di colpa ascrivibile a ciascuno dei convenuti e le rispettive quote di responsabilità.

Arbitrato in Italia

Persona_5 (amministratore unico *CP_1* dal 30.07.2017 al 17.10.2018), concludeva con la reiezione della domanda e in subordine l'accertamento del proprio grado di colpa.

I componenti del 3° collegio sindacale concludevano per la reiezione delle domande.

Sul *Per_6*

Limitando l'esame a quanto ancora rileva ai fini dell'odierna impugnazione, il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in data 30 maggio 2023, in parziale accoglimento delle domande di *CP_1* *[...]*

- condannava *Parte_1* , *Controparte_18* , *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5* in via solidale fra loro al pagamento in favore di *CP_1* della somma di € 874.965,00 oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a far data dai singoli esborsi sino alla data di pubblicazione del lodo ed interessi legali sulla somma così calcolata dalla data di pubblicazione del lodo sino al saldo;
- rigettava le altre domande di *CP_1*
- compensava tra *CP_1* ed i soggetti condannati (*Parte_1* , *Controparte_18* *[...]* , *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5*) le spese legali in ragione dei 2/3 ponendo a carico di questi ultimi il pagamento del residuo 1/3;
- condannava *CP_1* al rimborso delle spese di lite in favore di tutti gli altri convenuti in arbitrato nei confronti dei quali le domande erano state rigettate (*CP_19* *CP_6* , *CP_7* *Controparte_20* , *Controparte_2* *Persona_5* , *[...]* *CP_3* , *Controparte_14* , *Controparte_5* ;
- liquidava infine le spese dell'arbitrato, ripartendole secondo i medesimi criteri (ovverosia 2/3 a carico di *CP_1* ed 1/3 a carico delle parti convenute soccombenti).

In ordine alle questioni preliminari sollevate dalle parti, il Collegio Arbitrale accertava la carenza di legittimazione passiva ed estrometteva dall'arbitrato *CP_7* (moglie del defunto *[...]* *Per_2* in quanto rinunciante all'eredità, mentre rigettava l'analoga eccezione mossa da *CP_6* che invece aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario.

Accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata da *CP_19* (primo C.d.A) mentre rigettava

Arbitrato in Italia

le analoghe eccezioni di prescrizione sollevate dai membri del primo C.d.A. e del primo collegio sindacale.

In ordine alla dedotta "irrilevanza" ai fini interruttivi della lettera di intimazione spedita dal Presidente di *CP_1* in data 16.10.2019, il Collegio Arbitrale, dando atto di ben conoscere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la prescrizione del diritto potestativo poteva essere interrotta solamente dalla proposizione della domanda giudiziale, rilevava che nel caso di specie con la raccomandata in esame era stata interrotta non la decorrenza del termine dell'esercizio del diritto potestativo bensì del diritto di credito derivante da comportamenti illegittimi ascritti agli ex amministratori e sindaci ai sensi degli artt. 2392-2407 c.c. in relazione all'art. 2043 c.c..

La missiva in esame, quale atto stragiudiziale, era quindi idonea ad interrompere la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità provenendo dall'organo (il Presidente) dotato della rappresentanza dell'ente.

Il Collegio Arbitrale, riteneva applicabile l'art. 1310 c.c. (effetto interruttivo della prescrizione) nei confronti dei vari condebitori in solido, non condividendo la tesi dei convenuti secondo la quale l'art. 1310 c.c. non potesse trovare applicazione quando il creditore, anziché inviare l'atto interruttivo della prescrizione ad un solo condebitore in solido, aveva invece spedito a tutti l'atto interruttivo.

Rigettava le istanze di chiamata in arbitrato di terzi.

Infine, rigettava l'eccezione di nullità della clausola arbitrale ex d.lgs. 5/2003.

Nel merito, circa il primo addebito, ricostruiva i fatti come segue.

Al fine di realizzare una discarica di inerti, in data 10/7/2010, *CP_1* aveva stipulato con i sigg.ri *Pt_7* e la sig.ra *Pt_8* un contratto preliminare di vendita di terreni siti in Alessandria, pattuendo il prezzo di € 1.360.000,00, una caparra confirmatoria di € 272.000,00 e all'art. 9 una clausola, intesa dalle parti come clausola risolutiva espressa, nel caso in cui *CP_1* non fosse riuscita ad ottenere le autorizzazioni necessarie alla costruzione della discarica, da conseguirsi entro 120 gg dalla stipula della scrittura privata, salvo proroga da concordarsi.

Arbitrato in Italia

Non riuscendo a ottenere le autorizzazioni nei predetti termini, *CP_1* ne aveva chiesto la proroga ed aveva poi sottoscritto con i promittenti venditori una scrittura modificativa di quella originaria posticipando i termini al 01.08.2012, eliminando la clausola risolutiva ed incrementando la caparra confirmatoria ad € 575.000,00.

CP_1 non era nuovamente riuscita a rispettare tali termini, era quindi receduta dal contratto preliminare e contestualmente aveva stipulato con i promittenti venditori un nuovo contratto preliminare pattuendo un prezzo di vendita di € 775.000,00 (corrispondente alla differenza con quanto già versato a titolo di caparra confirmatoria).

Ancora una volta non veniva rispettato il termine pattuito che veniva prorogato sino al 30.11.2013 con l'ulteriore versamento di € 150.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.

In sede arbitrale *CP_1* aveva contestato la modalità di gestione agli amministratori e sindaci del primo mandato, addebitando loro di non aver adottato le misure necessarie al perseguimento degli interessi sociali.

I membri del 1° Cda e del 1° collegio sindacale avevano invece addotto che la decisione di realizzare la discarica di inerti era stata presa con delibera assembleare del 30/10/2010, che successivamente l'operazione era stata avvallata dal *Controparte_15* quale socio dominante.

In proposito il Collegio Arbitrale accertava la responsabilità dei componenti del 1° Cda e del 1° collegio sindacale per essere gli stessi venuti meno al loro dovere di diligenza nell'esecuzione del mandato, condannandoli in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 874.965,00.

Aderiva innanzitutto alla tesi di *CP_1* secondo la quale l'addebito non afferiva alla scelta di realizzare una discarica di inerti (verosimilmente necessaria) bensì alle modalità con le quali gli amministratori avevano approntato le misure necessarie per la cura degli interessi sociali: si sarebbe dovuto preventivamente valutare la difficile fattibilità dell'opera (tenuto conto del complesso iter per la sua realizzazione); già alla scadenza del primo termine sarebbe stato possibile "tirarsene fuori" avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del primo compromesso, portando "a zero" i costi dell'operazione; le rassicurazioni del *[...] CP_15* non potevano esimere gli amministratori dalla diligente gestione dell'affare, essendo

Arbitrato in Italia

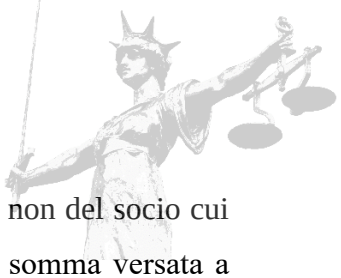

la gestione dell'azienda competenza degli amministratori ex art. 2380 *bis* c.c. e non del socio cui era riservata la sola attività di indirizzo e di programmazione; anche l'ultima somma versata a titolo di caparra confirmatoria, dal valore di € 150.000,00 avrebbe potuto essere risparmiata se solo gli amministratori avessero eccepito la mancata pattuizione scritta chiesta *ad substantiam*; non era stato neanche addotto un qualche plausibile motivo che potesse giustificare le proroghe via via richieste dagli amministratori.

Ugualmente responsabili erano i membri del 1° collegio sindacale, in quanto non avevano mai sollevato obiezioni o censure all'operato del Cda.

Il danno era pari ad € 874.965,00 e corrispondeva alle somme inutilmente versate a titolo di caparra confirmatoria (€ 722.000,00) oltre ai costi tecnici ed alle spese complessivamente sostenute.

Con riferimento al quarto addebito, il Collegio Arbitrale premetteva che *CP_1* veva imputato ai membri del 1° e del 2° Cda ed ai primi due Collegi sindacali la responsabilità della gestione del progetto per la realizzazione dell'impianto di selezione plastica in Castelceriolo (Al), in quanto avviato senza copertura finanziaria e mai completato.

In proposito il Collegio Arbitrale riteneva infondata la domanda non essendo emersi elementi probatori tali da far evincere la negligente gestione della relativa procedura:

- il progetto della costruzione dell'impianto di selezione plastica era consono alla natura e finalità dell'oggetto sociale della società, rientrava nelle razionali scelte di gestione sociale (c.d. business judgment rule) ed afferiva ad un'opera indispensabile;
- il progetto era parzialmente coperto da un finanziamento eurounitario;
- i due Cda avevano legittimamente confidato nella messa a disposizione di mezzi finanziari da parte dei soci ed in tale ottica era stata avviata anche la procedura per la fornitura dell'impianto di seleziona della plastica (anch'esso indispensabile per poter utilizzare la struttura);
- il mancato impegno finanziario dei soci e gli ingenti debiti del *Controparte_15* nei confronti della *CP_1* vevano determinato il fallimento del progetto;
- non rilevavano i tentativi degli organi sociali di ottenere le risorse mancanti attraverso la stipula di contratti di leasing;
- in definitiva il mancato completamento dell'opera era dipeso dall'omesso conferimento delle risorse economiche da parte della compagine sociale, quest'ultima fortemente condizionata dalla

Arbitrato in Italia

rilevante esposizione debitoria del socio di maggioranza (*Controparte_15* .

Il Collegio Arbitrale rigettava per contro il secondo, il terzo ed il quinto addebito.

Sulle impugnazioni del *Per_6*

Il lodo veniva depositato in data 30.05.2023 e notificato in data 15.06.2023.

Parte_1 , *Pt_2* *Controparte_18* , *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5* impugnavano tempestivamente il lodo.

Il procedimento veniva iscritto al n. 1129/2023 RG.

Si costituiva *CP_1* concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione.

CP_1 proponeva autonoma tempestiva impugnazione evocando in giudizio *Parte_1* *[...]* , *Parte_2* , *CP_6* *Controparte_5* *Controparte_8* , *Pt_3* *[...]* , *Parte_4* , *Parte_5* , *Controparte_2* *CP_3* e *CP_4* (quale erede di *Persona_1*).

Il procedimento veniva iscritto al n. 1280/23 RG.

Si costituivano con separati atti processuali:

- *Parte_1* , *Controparte_18* , *Parte_3* , *Parte_4* , *Pt_5* *[...]* (già condannati in sede arbitrale);
- *Controparte_2*
- *CP_3* e *CP_4* (quest'ultima quale erede di *Persona_1*);
- *Controparte_5* ;
- *CP_6* , rappresentata dall'amministratore di sostegno *CP_7*

Non si costituiva *Controparte_8* e ne veniva dichiarata la contumacia.

Disposta la riunione del proc. 1280/23 RG al proc. 1129/23 RG, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 09.01.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 14.01.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.

Arbitrato in Italia

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Sull'impugnazione iscritta al n. 1129/2023 RG

I) Motivi di impugnazione proposti da *Parte_1* + altri.

Gli attori premettono che il giudizio arbitrale, al pari del presente giudizio di impugnazione, ha ad oggetto la validità di una pluralità di delibere assembleari ed in particolare quella del 14.06.2021 (con cui è stata deliberata l'azione di responsabilità) e quelle precedenti assunte dal 30.06.2010 in poi (con cui è stato deliberato di realizzare la discarica ed acquistare il sito ove la stessa avrebbe dovuto sorgere).

Conseguentemente, ritengono che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 838 *quater* c.p.c. (decisione secondo diritto nel caso in cui l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari) e pertanto sostengono che il lodo sia impugnabile per violazione delle norme di diritto attinenti al merito ex art. 829 co. 3 c.p.c..

Ritengono che ad analoga soluzione si debba giungere atteso che la motivazione e le conclusioni del lodo alterano i rapporti tra organi di una società interamente pubblica, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 D.lvo n. 175/2016, norma ritenuta d'ordine pubblico.

Con il primo motivo deducono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, 1° comma, nn. 11) e 12) e terzo comma, c.p.c. rispetto all'eccezione preliminare di prescrizione.

Ritengono errato il lodo nella parte in cui il Collegio Arbitrale, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha ritenuto sufficiente un atto a firma del Presidente in difetto di preventiva deliberazione dei soci cui compete l'assunzione della decisione di agire contro gli amministratori.

Deducono di avere espressamente sollevato la relativa questione nel procedimento arbitrale e lamentano la nullità del lodo per non essersi lo stesso pronunziato sul punto.

Con riguardo alla stessa eccezione, ritengono che la motivazione del Collegio sia contraddittoria in sé, tenuto conto delle affermazioni non coerenti contenute a pagg. 17 e 18 del lodo e sostengono che tale contraddittorietà abbia inciso anche sul dispositivo ove il Collegio Arbitrale ha respinto ogni "diversa domanda, istanza ed eccezione", essendo la contraddittorietà del dispositivo insita nel fatto di non avere esaminato la difesa svolta dai convenuti.

Quanto al merito, ritengono il lodo comunque errato per violazione delle norme di diritto, con riferimento all'art. 2945, 1° comma c.c. in relazione all'art. 2393 c.c..

Arbitrato in Italia

Con il secondo motivo deducono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 11) c.p.c. per contraddittorietà intrinseca della motivazione anche rispetto alla situazione in fatto, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da *Pt_2* e *Parte_4* .

Lamentano la nullità del lodo arbitrale per non avere riconosciuto l'intervenuta prescrizione nei confronti di *Pt_2* e *Parte_4* che avevano ricevuto la lettera di intimazione rispettivamente in data 26/10/2019 ed in data 11/12/2019 ed erano cessati dalla carica di amministratore in data 23/10/2014.

Ritengono che il lodo sia erroneo nella parte in cui si assume l'applicabilità dell'art. 1310 c.c. non solo nel caso in cui l'atto di intimazione sia rivolto ad uno solo dei condebitori ma anche nel caso in cui lo stesso sia spedito a tutti i condebitori in solido, sostenendo che in tale seconda ipotesi (ricorrente nel caso in discussione) il creditore rinuncerebbe implicitamente ad avvalersi degli effetti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 1310 c.c..

Con il terzo motivo deducono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 nn. 11) e 12) c.p.c. e per contrasto con le norme di diritto e d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

Ritengono che le argomentazioni contenute nel lodo per ascrivere la responsabilità della mancata interruzione del progetto della discarica di Spinetta Marengo, siano contraddittorie con la ricostruzione dei fatti operata dagli stessi arbitri, laddove si dà atto che la scelta di non realizzare la discarica è stata assunta nel 2015 e quindi dopo la scadenza dalla carica di tutte le parti impugnanti.

Sostengono che la motivazione del lodo sia contraddittoria anche nella parte in cui è stato affermato che gli amministratori non fossero vincolati agli indirizzi gestionali indicati dai soci.

Ritengono che il Collegio Arbitrale non abbia tenuto conto che *CP_1* è una società partecipata da enti pubblici, diretta al perseguimento dell'interesse pubblico e che il *CP_15* quale socio ed ente pubblico di riferimento, ha assunto un ruolo determinante nei confronti degli amministratori.

Ritengono quindi non comprensibile la parte del lodo con cui il Collegio Arbitrale ha affermato che gli amministratori avrebbero dovuto semplicemente invocare la risoluzione del contratto preliminare e che il non farlo abbia costituito una scelta dissennata.

Arbitrato in Italia

Ritengono che tale affermazione sia contraddittoria non solo in sé ma anche rispetto a tutto quanto il lodo stesso rappresenta nella sequenza dei fatti.

Ribadiscono in proposito: che il progetto era stato approvato dall'assemblea dei soci prima che gli attori in impugnazione assumessero la carica; che gli amministratori avevano operato prudentemente per l'attuazione di un progetto ritenuto utile; che nessun socio aveva mai mosso contestazioni; che i sindaci avevano diligentemente monitorato l'agire degli amministratori, accertando la regolarità della gestione dell'attività; che la rinuncia alla realizzazione della discarica era sopravvenuta a fronte dell'impossibilità del *CP_15* socio dominante, di pagare i debiti dovuti alla società.

Ritengono sotto questo profilo che il lodo sia nullo ex art. 829, 1° comma, n. 12) c.p.c. per non essersi lo stesso pronunciato sulla corrispondente eccezione sollevata dagli amministratori e sindaci (odierni attori in impugnazione) a fronte delle ragioni documentate in atti.

Deducono altresì la violazione delle norme di diritto attinenti al merito ai sensi dell'art. 829, 3° comma, c.p.c. in relazione all'art. 2 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (quale norma di ordine pubblico), ritenendo che le conclusioni del lodo abbiano alterato i rapporti tra gli organi di una società interamente pubblica.

Sostengono che, quand'anche si potesse riconoscere agli amministratori la possibilità di determinarsi autonomamente rispetto agli atti di indirizzo dei soci, le scelte discrezionali degli amministratori non siano sindacabili in sede giudiziale se non in caso di scelte "clamorosamente assurde".

Ritengono infine che il lodo arbitrale abbia erroneamente valutato le deliberazioni dell'assemblea (poiché la deliberazione assunta nel 2021 in ordine all'azione di responsabilità sarebbe palesemente in contrasto con quelle precedenti) e sia dunque contraddittorio e non coerente con la ricostruzione dei fatti.

II) Difese di *Controparte_1*

CP_1 premette che è del tutto nuova e comunque infondata la deduzione secondo la quale il giudizio arbitrale e la presente impugnazione abbiano ad oggetto la validità di alcune delibere dell'assemblea dei soci *CP_1*

Arbitrato in Italia

Ritiene che il riferimento ai giudizi aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari sia stato operato al solo scopo di introdurre inammissibili motivi di impugnazione per pretesi errori di diritto.

Sostiene che la difesa degli attori impugnanti tenti inammissibilmente di trasformare l'impugnazione del lodo arbitrale ex art. 828 c.p.c. in un appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..

Si sofferma quindi a delineare i limiti dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale in tema di contraddittorietà, di omessa pronuncia e di contrarietà a norme di diritto e ordine pubblico, richiamando la corrispondente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quanto all'impugnazione per violazione di regole di diritto attinenti al merito, evidenzia che la clausola arbitrale contenuta nell'art. 31 dello statuto *CP_1* (approvata con deliberazione assembleare del 08.06.2010) non prevede la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle norme di diritto.

Rileva altresì che sia infondata la tesi della contrarietà della decisione a norme di ordine pubblico (ugualmente finalizzata a dedurre la violazione di regole di diritto attinenti al merito) attesa la restrittiva interpretazione data dalla giurisprudenza alla nozione di "ordine pubblico" in ambito di impugnazione del lodo arbitrale.

Tutto ciò premesso, *CP_1* ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo.

Quanto al vizio di omessa pronuncia, *CP_1* ha rilevato che il Collegio Arbitrale non ha affatto omesso di pronunciare sull'eccezione di prescrizione ed il fatto dedotto è stato comunque scrutinato nel lodo in quanto il Collegio Arbitrale ha ritenuto che il Presidente/Amministratore sia legittimato ad esercitare la diffida stragiudiziale, implicitamente escludendo la necessità di una preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci.

Non ricorrendo alcuna omissione, il motivo sarebbe quindi inammissibile.

Quanto al vizio di contraddittorietà del medesimo capo, *CP_1* ritiene che gli attori in impugnazione non abbiano dedotto né provato l'inconciliabilità assoluta tra le parti interne della motivazione tale da rendere impossibile l'individuazione di una *ratio decidendi*.

Arbitrato in Italia

Con riferimento alla pretesa violazione delle norme di cui all'art. 2945-2393 c.c., ha ribadito l'inammissibilità della relativa censura al pari dell'inammissibilità di una nuova disamina nel merito dei fatti posti a fondamento della decisione.

In relazione al secondo motivo ed al capo del lodo riguardante l'applicazione dell'art. 1310 c.c., ribadisce innanzitutto che sia stata inammissibilmente dedotta la violazione di norme di diritto attinenti al merito.
Quanto alla prospettata contraddittorietà del lodo, rileva che gli attori in impugnazione non hanno dedotto né dimostrato l'inconciliabilità fra le parti interne della motivazione del lodo.

Sostiene che il terzo motivo "mascheri" un vero e proprio motivo di appello, volto a richiedere un secondo grado di giudizio con un riesame delle questioni di merito.
Con riferimento alla pretesa contraddittorietà del lodo evidenzia che non sia dedotta né dimostrata l'inconciliabilità fra le parti interne della motivazione del lodo.
Riguardo all'asserita omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate rispetto alla responsabilità degli amministratori e sindaci ed ai limiti dell'insindacabilità delle scelte gestionali, osserva che il Collegio Arbitrale ha chiaramente rigettato le relative eccezioni.
Infine, circa l'addebito sulla violazione delle norme di ordine pubblico, rileva che il d.lgs. 175/2016 non sia applicabile ai fatti di causa (risalenti agli anni 2011-2014) e che gli attori in impugnazione non abbiano nemmeno individuato le norme che si suppongono violate.

B) Sull'impugnazione iscritta al n. 1280/2023 RG

I) Motivi di impugnazione proposti da *Controparte_1*

CP_1 ha impugnato il lodo arbitrale con riferimento alle statuizioni assunte in ordine al 4° addebito (concernente la mancata realizzazione dell'impianto di selezione della plastica per assenza di integrale copertura finanziaria) deducendo tre motivi di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c..
Precisa che l'impugnazione coinvolge:
- il primo CdA (*Parte_1* e *Parte_2* con esclusione di *CP_19* (membro del primo CdA nei cui confronti la domanda è stata respinta per intervenuta prescrizione);

Arbitrato in Italia

- il secondo CdA (*Persona_2* *Controparte_5* ed *Controparte_8*) con la precisazione che *Persona_2* è deceduto e gli è succeduta *CP_6*
- il primo Collegio Sindacale *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* ;
- il secondo Collegio Sindacale (*Controparte_2* *CP_3* e *Persona_1* .

Con il <u>primo motivo</u> deduce la nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 9) c.p.c. per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.

Lamenta la nullità del lodo nella parte in cui il Collegio Arbitrale ha posto a fondamento del proprio convincimento una questione rilevata d'ufficio senza che fosse stato preventivamente sollecitato il contraddittorio tra le parti.

Osserva che gli arbitri hanno rigettato il 4° addebito avendo ritenuto che il mancato completamento dell'impianto per la selezione della plastica fosse stato determinato dall'omesso finanziamento dei soci (in particolare dal *Controparte_15* chiamato a mettere a disposizione i mezzi finanziari) e sostiene che una tale argomentazione difensiva non sia stata svolta da nessuna delle parti evocate in arbitrato e non risulti neanche dimostrata.

Prospetta quindi le difese che avrebbe articolato se il contraddittorio fosse stato provocato. In particolare, *CP_1* si sarebbe difesa deducendo che:

- i soci delle società per azioni potevano rispondere solo nei limiti del loro conferimento, non era, quindi, possibile postulare che i soci di *CP_1* fossero obbligati a finanziare il progetto in questione, rilevando altresì che non vi fossero state in sede arbitrale allegazioni in ordine ad un ipotetico coinvolgimento dei soci e/o impegni presi dai soci in tal senso.
- i verbali del CdA *CP_1* dimostravano che vi fosse piena consapevolezza della mancanza dei fondi, della necessità di reperire finanziamenti, non essendosi mai fatto riferimento ad un eventuale coinvolgimento dei soci (docc. 3.o); 3.p) e 4).
- il danno evento non sarebbe stato causato dal mancato conferimento dei soci, bensì dalla *mala gestio* degli amministratori.

Con il <u>secondo motivo</u> deduce la nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 5) c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e/o per motivazione apparente ed incomprensibile.

Richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di nullità del lodo per motivazione assente e/o apparente, sostiene che non sia possibile individuare la ragione per la

Arbitrato in Italia

quale il Collegio Arbitrale ha ritenuto che non siano emersi elementi probatori per evincere la negligente gestione della relativa procedura da parte degli amministratori e che la mancata realizzazione dell'opera sia invece dipesa dall'omesso conferimento dei soci.

Osserva *CP_1* che gli arbitri non hanno minimamente indicato da quali elementi probatori e/o risultanze istruttorie sia stato tratto il loro convincimento, con ciò non essendo possibile comprendere quale sia la *ratio* della decisione adottata e l'iter logico-giuridico seguito dal Collegio arbitrale.

Nello specifico *CP_1* sostiene che il Collegio Arbitrale non abbia indicato le risultanze istruttorie dalle quali ha desunto in concreto l'impegno dei soci a finanziare il progetto dell'impianto di selezione della plastica, essendosi piuttosto limitato a mere formule di stile.

Con il terzo motivo deduce la nullità del lodo ex art. 829, n. 11) c.p.c. sostenendo che il lodo contenga disposizioni contraddittorie.

Rileva in particolare che:

- nel motivare in ordine al primo addebito di responsabilità, il Collegio Arbitrale ha affermato che la valutazione delle risorse finanziarie per il compimento di un progetto fosse compito esclusivo degli amministratori (ed il relativo controllo, dei sindaci);
- nel motivare in ordine al quarto addebito di responsabilità, il medesimo Collegio Arbitrale ha ritenuto sufficiente che i gestori avessero confidato in finanziamenti successivi per realizzare il secondo lotto.

Ritiene altresì contraddittoria la motivazione ove si sostiene che gli amministratori avessero nutrito una "*naturale aspettativa"* di copertura dei costi da parte dei soci, seppure la società versasse in uno stato di squilibrio finanziario a causa dell'importante esposizione debitoria del *Controparte_15*

Ritiene che in senso contrario, tale situazione dovesse indurre il C.d.A. a porre particolare attenzione alla sostenibilità economica e finanziaria dell'impianto.

II) Difese delle parti convenute.

Le parti convenute nel giudizio di impugnazione introdotto da *CP_1* hanno articolato difese sostanzialmente sovrapponibili, fatte salve le specificazioni afferenti alle rispettive posizioni.

Arbitrato in Italia

In linea generale hanno dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto sostanzialmente volta a censurare il merito della decisione, solo formalmente articolata richiamando le specifiche ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c..

In ordine al primo motivo hanno dedotto che il Collegio Arbitrale non ha posto a fondamento della decisione questioni rilevate d'ufficio essendosi lo stesso basato sulle difese e sulle produzioni documentali operate dalle parti. Ritengono comunque che la questione sia priva di rilievo non avendo pregiudicato il diritto di difesa di *CP_1*

Rilevano l'infondatezza del secondo motivo, sostenendo che la motivazione della decisione sia evincibile dalla lettura del lodo, che tale motivazione sia ben più articolata di come prospettato dall'attore in impugnazione e concludono affermando che tale motivazione sia coerente con quanto storicamente accaduto e documentato in atti.

Hanno infine dedotto l'inammissibilità e/o l'infondatezza del terzo motivo, non ricorrendo alcuna contraddittorietà del lodo ex art. 829, 1°comma n. 11 c.p.c. e non sussistendo comunque alcuna contraddittorietà intrinseca alla motivazione, essendo diverse le ragioni sottese alla decisione rispetto ai due differenti addebiti.

CP_6 ha riproposto l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti in quanto evocata in giudizio quale erede puro e semplice (di *Persona_2*) pur a fronte dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

III) Decisione della Corte.

1) La clausola arbitrale, come risultante dalla modificazione statutaria deliberata in data 08.06.2010 (doc. h A.R.AL.) contenuta nell'articolo 31 dello statuto stabilisce che: "*Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli Soci, ovvero tra i soci medesimi […] nonché quelle promosse nei confronti di Amministratori e Sindaci o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di*

Arbitrato in Italia

Alessandria, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

Trovano quindi applicazione le nuove disposizioni di cui all'art. 829, 3° e 4° comma c.p.c., introdotte con il decreto legislativo n. 40/2006, secondo le quali l'impugnazione del lodo per violazione delle norme di diritto attinenti al merito è ammessa solamente quando sia espressamente disposta dalle parti oppure in caso di contrarietà delle decisioni all'ordine pubblico.
La giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare che la novella appena menzionata si applichi solamente alle clausole ed ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2006(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016), tale essendo l'ipotesi sub iudice.

Fatte salve le specifiche eccezioni previste dagli artt. 827 e ss. c.p.c., ne consegue che, nel silenzio della clausola arbitrale appena riportata, nel caso di specie non è ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto attinenti al merito.

2) Partendo dalle premesse dell'atto di impugnazione iscritto al n. 1129/2023 (impugnanti *Parte_1* + altri) è innanzitutto infondata la deduzione secondo la quale il giudizio arbitrale abbia avuto ad oggetto la validità di una pluralità di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci *CP_1*
L'arbitrato ha avuto ad oggetto esclusivamente la responsabilità degli amministratori e dei sindaci in relazione ai molteplici addebiti loro mossi.
La circostanza che la disamina degli addebiti abbia comportato anche la necessità di tenere conto delle decisioni man mano assunte dall'assemblea dei soci nel corso degli anni, non trasforma il giudizio arbitrale in un giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari né, ai fini della decisione sugli addebiti, il Collegio Arbitrale ha dovuto affrontare incidentalmente questioni afferenti alla validità delle predette deliberazioni assembleari che, a ben vedere, sono state

Arbitrato in Italia

prospettate solamente quale "fatto storico" rilevante ai fini della decisione nel merito.
Non ricorre quindi l'ipotesi di cui all'art. 838 quater c.p.c. la quale prescrive che gli arbitri decidano secondo diritto nel caso in cui l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari (non legittimando invece, come sostenuto dagli attori impugnanti, l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto attinenti al merito).
Da ultimo si rileva che la norma non è neanche applicabile *ratione temporis* atteso che la stessa è stata introdotta con D.lvo n. 149/2022 e si applica (ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo) ai procedimenti arbitrali instaurati successivamente al 28.02.2023.

3) Il primo motivo di impugnazione proposto da *Parte_1* + altri è in parte infondato ed in parte inammissibile.
3.1) E' innanzitutto infondata la deduzione, ex art. 829, comma 1°, n. 12, c.p.c., dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione a sua volta basata sull'assunto della necessità che l'atto interruttivo posto in essere dal Presidente di *CP_1* dovesse essere preceduto dalla corrispondente deliberazione dell'assemblea dei soci.

In senso contrario si osserva che l'eccezione è stata espressamente esaminata e motivatamente disattesa dal Collegio Arbitrale il quale ha per l'appunto dato atto che:
- viene in rilievo l'esercizio di un diritto di credito (risarcitorio) non invece l'esercizio di un diritto potestativo;
- ai fini dell'interruzione della prescrizione è quindi sufficiente un atto stragiudiziale;
- l'atto stragiudiziale può essere efficacemente e validamente posto in essere dal soggetto che ha la rappresentanza della società;
- altra è invece è la questione del concreto esercizio dell'azione sociale di responsabilità, la quale presuppone la preventiva deliberazione assembleare.

3.2) Quanto alla contraddittorietà intrinseca della motivazione (sostenendosi che le affermazioni contenute nel lodo alle pagg. 17 e 18 siano in sé contraddittorie), si osserva che secondo la giurisprudenza formatasi in tema di impugnazione del lodo arbitrale la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c. "va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la

Arbitrato in Italia

contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021).

Nel caso di specie non viene prospettata la contraddizione tra diverse componenti del dispositivo e/o tra motivazione e corrispondente parte dispositiva.
Non ricorre comunque contraddizione tra parte motiva (in cui il Collegio Arbitrale ha illustrato le ragioni sottese al rigetto dell'eccezione di prescrizione) e parte dispositiva (afferente al rigetto di "ogni diversa domanda, istanza ed eccezione), venendo in rilievo parti coerenti e non contraddittorie.
La doglianza degli attori in impugnazione dovrebbe quindi essere più correttamente ricondotta al diverso vizio di omessa motivazione (art. 829, 1° comma, n. 5) c.p.c. in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c.) il quale, tenuto conto di quanto appena indicato in ordine alle ragioni della decisione illustrate nel Lodo, non ricorre nel caso di specie non potendosi ragionevolmente sostenere che sia impossibile comprendere la *ratio* sottesa alla decisione (arg. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021).

3.3) Quanto, infine, alla nullità del lodo per pretesa violazione dell'art. 2945, primo comma, c.c. in relazione all'art. 2393 c.c., si rileva l'inammissibilità della censura, trattandosi di deduzione della violazione delle norme di diritto attinenti al merito, tali essendo le norme sulla prescrizione (e conseguentemente anche quelle afferenti all'interruzione della stessa) che operano sul piano sostanziale comportando l'estinzione del diritto per omesso esercizio dello stesso per il tempo determinato dalla legge.

4) Con il <u>secondo motivo</u> di impugnazione proposto da *Parte_1* + altri, è stata formalmente dedotta la contraddittorietà della parte del lodo relativa alla prescrizione dell'azione di responsabilità rispetto alla posizione di *Parte_2* e *Parte_4* . Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

4.1) La deduzione dell'erronea applicazione dell'art. 1310 c.c. si risolve nella prospettazione

Arbitrato in Italia

della violazione delle regole di diritto attinenti al merito ed in quanto tale è inammissibile.

4.2) Richiamata la giurisprudenza già illustrata in ordine alla c.d. contraddittorietà del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 11) c.p.c. ed al vizio di omessa motivazione ex art. 829, 1° comma, n. 5) c.p.c. (in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c.), si osserva che con il motivo di impugnazione in esame non è stata prospettata (né ricorre) la contraddittorietà tra motivazione e corrispondente parte dispositiva o ancora tra le diverse parti del dispositivo, in relazione alle statuizioni assunte sulla specifica questione della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di *Parte_2 [...]* e *Parte_4* .

Deve parimenti escludersi che non sia evincibile la *ratio* sottesa alla decisione concretamente assunta, avendo il Collegio Arbitrale esplicitamente affermato che l'art. 1310 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui gli atti interruttivi della prescrizione siano indirizzati a tutti gli obbligati in solido anziché ad uno solo di essi (tale essendo la *ratio decidendi).*

Le doglianze afferenti alla pretesa contraddittorietà per erronea valutazione della situazione di fatto si traducono a ben vedere in una censura (peraltro generica) della valutazione in fatto operata dal Collegio Arbitrale, inammissibile in sede di impugnazione del lodo.

5) Anche il terzo motivo di impugnazione proposto da *Parte_1* + altri è in parte inammissibile ed in parte infondato.

5.1) Si rileva innanzitutto che il motivo, per come strutturato, è sostanzialmente volto a censurare il merito della decisione arbitrale, ovverosia la valutazione concernente la fondatezza (in fatto) dell'addebito mosso circa le modalità con le quali gli amministratori hanno inteso operare l'acquisizione dei terreni occorrenti per la realizzazione della discarica.

In questo senso si pongono le censure formalmente prospettate ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 11) c.p.c. (lodo contenente disposizioni contraddittorie) afferenti alla:

- mancata valutazione da parte del Collegio Arbitrale che la scelta di non realizzare la discarica era stata assunta dopo la scadenza della carica di tutti gli attori in impugnazione;
- alla mancata valutazione da parte del Collegio Arbitrale che nel corso degli anni nessun socio aveva manifestato l'intenzione di non procedere oltre nella realizzazione della discarica;
- alla mancata valutazione da parte del Collegio Arbitrale della sopravvenuta morosità del

Arbitrato in Italia

Controparte_15 nei confronti di *CP_1*

- alla corretta gestione dell'operazione economica, mediante corresponsione di progressivi acconti ai promittenti venditori;
- all'erronea valutazione da parte del Collegio Arbitrale della lettera a firma dell'assessore del *Controparte_15* circa la diligenza degli amministratori nella gestione dell'affare;
- all'inadeguata valutazione, da parte del Collegio Arbitrale, circa il fatto che *CP_1* è una società integralmente partecipata da enti pubblici ed avente funzione di perseguimento di pubblici interessi.

Per quanto gli attori in impugnazione abbiano dedotto in proposito la contraddittorietà del lodo, è evidente che nel caso *sub iudice* non venga in rilievo:
- la contraddittorietà tra diverse parti del dispositivo;
- la contraddittorietà tra parte motiva e corrispondente parte dispositiva.

Si evidenzia infine che la *ratio decidendi* è chiaramente enucleabile avendo il Collegio Arbitrale ritenuto (in fatto) che la complessità dell'operazione economica e la conseguente impossibilità di rispettare i termini contrattualmente pattuiti (cui è conseguita la perdita delle caparre versate) avrebbero potuto e dovuto essere apprezzate *ex ante*.
Non ricorre quindi neanche l'ipotesi della nullità del lodo per omessa motivazione.
La prima parte del motivo in esame è quindi inammissibile in quanto sostanzialmente volta a censurare il merito della decisione arbitrale.

5.2) E' inammissibile, per gli stessi motivi, la parte del motivo di impugnazione con cui viene prospettata la nullità del lodo per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate ex art. 829, 1° comma. n. 12) c.p.c..
Dalla complessiva motivazione del lodo, risulta che il collegio arbitrale ha in parte esplicitamente ed in parte implicitamente disatteso le difese articolate dai convenuti in sede arbitrale, ritenendole irrilevanti, atteso che:
- l'impossibilità di rispettare i termini contrattualmente pattuiti con i vari preliminari "*avrebbe dovuto essere evidente ad un accorto e diligente amministratore già dalla data in cui non fu possibile dare esecuzione al primo compromesso*" (lodo pag. 25);
- le "*pervenute rassicurazioni da parte del* *Controparte_15* *[…] non potevano esimere gli*

Arbitrato in Italia

amministratori dalla diligente gestione dell'affare tenuto conto della facile previsione delle soverchie difficoltà che si frapponevano alla sua conclusione" (lodo pag. 25);
- pur essendo riservata ai soci *CP_1* ed al *Controparte_15* l'attività di indirizzo e di programmazione "*nondimeno tale riserva non avrebbe potuto esimere gli amministratori e sindaci da responsabilità loro proprie*" (lodo pag. 26);
- "*i convenuti […] non hanno dedotto alcun evento imprevedibile o cause di forza maggiore per giustificare la sopravvenuta impossibilità di portare a compimento l'operazione dopo la rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva*" (lodo pag. 27).

Il Collegio Arbitrale si è quindi pronunciato in ordine alle varie difese articolate dai convenuti, odierni attori in impugnazione che a ben vedere si dolgono sostanzialmente dell'apprezzamento in fatto operato dal Tribunale.

5.3) Quanto alla dedotta nullità del lodo per "contraddittorietà con l'ordine pubblico", gli attori in impugnazione deducono la violazione dell'art. 829, 3°comma, c.p.c. in relazione a quando disposto dall'art. 2 D.lvo n. 175/2016 in quanto "ipotizzare una responsabilità a carico degli amministratori che eseguano le scelte compiute dagli enti partecipanti è da un punto di vista giuridico scorretto".

Si osserva in primo luogo la genericità del motivo di impugnazione nella parte *de qua*, in quanto:
- il decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) all'art. 2 contiene le "definizioni" dei termini poi utilizzati nel medesimo decreto legislativo;
- gli attori in impugnazione non spiegano quale sia la specifica disposizione avente carattere di "ordine pubblico" contenuta nel predetto articolo che dovrebbe avere rilievo nel caso di specie.
In proposito sono tardive e quindi inammissibili le specificazioni operate solamente in sede di memorie ex art. 352 c.p.c..

La questione è di non poco rilievo in quanto, in materia di impugnazione del lodo arbitrale, la giurisprudenza ha interpretato in maniera restrittiva la nozione di ordine pubblico la cui violazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 829, 3° comma, c.p.c. consente l'impugnazione per violazione di regole di diritto attinenti al merito della controversia.

Arbitrato in Italia

Secondo la giurisprudenza in fatti “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione «attenuata» di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 03/04/2024).

Nel caso di specie, pur nella genericità dell’atto di impugnazione ed in disparte del rilievo che il D.lvo n. 175/2016 è successivo ai fatti di causa, non è irragionevole affermare che le norme afferenti ai c.d. enti partecipati, integrino tutt’al più norme imperative, non invece norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento.

E’ financo superfluo osservare che il potere di indirizzo riservato ai soci-enti pubblici, ai fini dell’individuazione degli obiettivi strategici della società partecipata, non possono comunque risolversi nel dovere degli amministratori di operare in modo gravemente pregiudizievole per la medesima società partecipata e, specificamente, in violazione degli artt. 2380 bis e 2086 c.c. che attribuiscono agli amministratori la responsabilità nella gestione dell’impresa.

5.4) E’ nuovamente inammissibile, concretizzandosi nella censura delle valutazioni in diritto ed in fatto espresse dal Collegio Arbitrale, la deduzione secondo la quale le decisioni assunte dagli amministratori non siano censurabili se non “clamorosamente assurde”.
Per inciso si rileva che a tale conclusione sia per l’appunto giunto il Collegio Arbitrale in relazione al primo addebito, avendo ritenuto che sin dall’inizio gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi dell’impossibilità di rispettare i termini contrattualmente pattuiti.

6) Relativamente all’impugnazione proposta da *CP_1*, deve innanzitutto essere disattesa la tesi dedotta da *Controparte_5* nella memoria conclusionale ex art. 352 c.p.c. secondo la quale la chiusura della procedura concordataria alla quale era stata ammessa *CP_1* (in virtù della quale è stata poi esercitata l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci) determini la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare in capo ad *CP_1*

Arbitrato in Italia

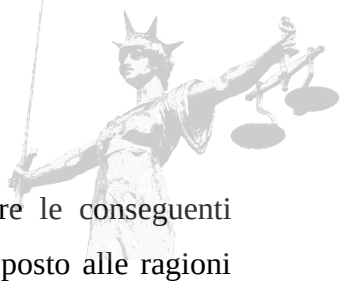

L'interesse sotteso all'esercizio dell'azione di responsabilità e ad impugnare le conseguenti statuizioni assunte in sede arbitrale non può essere infatti confuso e/o sovrapposto alle ragioni economiche (la necessità di formulare una proposta concordataria "appetibile") che hanno concretamente indotto la società ad agire in giudizio.

7) Con il primo motivo *CP_1* ha prospettato la nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 9 c.p.c. per avere gli arbitri rilevato d'ufficio una questione mai sottoposta al contraddittorio con particolare riferimento alla parte in cui il Collegio Arbitrale ha ritenuto che il "danno evento" dedotto in giudizio (mancato completamento dell'impianto per la selezione di plastica) non sia stato causato dalla condotta degli amministratori bensì dall'omesso conferimento dei soci chiamati a mettere a disposizione i corrispondenti mezzi finanziari.

7.1) Occorre innanzitutto premettere che le ragioni poste dal Collegio Arbitrale a fondamento della decisione sono ben più articolate e non possono essere "ridotte" al solo rilievo (che si assume operato d'ufficio) di un fattore causale diverso da quello prospettato da *CP_1*
Il Collegio Arbitrale, pur nella sinteticità della motivazione, dopo avere dato atto che la contestazione mossa da *CP_1* ai convenuti consisteva nell'aver avviato il progetto senza copertura finanziaria e di non averlo poi completato, ha infatti spiegato che non sono emersi in sede arbitrale elementi probatori tali da far evincere la negligente gestione della relativa procedura. In particolare:
- l'opera era certamente un'opera consona alle finalità dell'ente tanto che nel 2010 *CP_1* aveva ricevuto un finanziamento eurounitario;
- gli amministratori avevano deciso di procedere, con tale primo finanziamento, nell'attività preliminare prevista in un lotto confidando di poter portare a termine anche l'altro lotto sulla base della naturale aspettativa della copertura dei costi da parte dei soci;
- la decisione di avviare il progetto rientrava nelle scelte di gestione (c.d. business judgment rule) sindacabili nei limiti di una valutazione di ragionevolezza da operarsi *ex ante*;
- ad una valutazione *ex ante* tale scelta è stata considerata ragionevole dal Collegio Arbitrale essendo sopravvenuta non solo la mancata messa a disposizione delle risorse finanziarie da parte della compagine sociale ma anche la rilevante esposizione debitoria maturata dal *[...] CP_15*, circostanze che non avevano consentito di portare a termine il progetto, a nulla

Arbitrato in Italia

essendo valsi i tentativi degli organi gestionali di ottenere le risorse mancanti attraverso la stipula di contratti di leasing.

La causa sopravvenuta individuata dal Collegio Arbitrale è quindi rappresentata non solo dal mancato conferimento dei soci ma anche dalla "rilevante esposizione debitoria da parte del socio *Controparte_15* nei riguardi della stessa *CP_1* .
Il medesimo Collegio Arbitrale ha poi ritenuto che *CP_1* non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente circa la negligente gestione da parte di amministratori e sindaci (nei limiti della valutazione ex ante circa le scelte operate).

Si osserva in proposito che *CP_1* con la presente impugnazione, non ha lamentato alcunché in ordine al rilievo causale attribuito dal Collegio all'esposizione debitoria maturata nel corso degli anni dal *Controparte_15*
Ne consegue che, indipendentemente dalla questione del mancato conferimento dei soci, vi sono altre cause individuate dal Collegio Arbitrale, sottese all'impossibilità di portare a compimento l'opera, che da sole "sorreggono" la motivazione assunta in sede di lodo.

7.2) Ad ogni modo non è fondata la doglianza secondo il quale il Collegio Arbitrale avrebbe posto a fondamento del nesso di causalità un fatto omissivo rilevato d'ufficio e non sottoposto al contraddittorio delle parti.

In diritto si rileva che "Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816 bis, primo comma, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all'art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola *audiatur et altera pars*, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite" (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 28660 del 27/12/2013).

Quanto al caso *sub iudice*, si rileva innanzitutto che il "tema di fondo" su cui si sono articolate le

Arbitrato in Italia

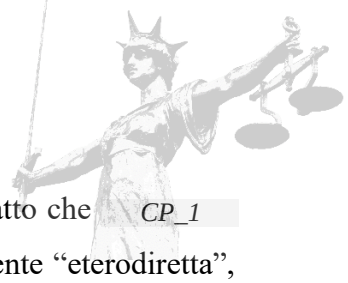

difese dei vari convenuti in arbitrato è stato rappresentato per l'appunto dal fatto che *CP_1* sia una società a partecipazione pubblica, che la stessa sia quindi sostanzialmente "eterodiretta", che debba conseguire finalità di pubblico interesse che le sono demandate e che per far ciò debba poter confidare anche sui conferimenti dei soci nonché sul puntuale pagamento da parte dei medesimi soci dei servizi prestati da *CP_1* sicché la sopravvenuta illiquidità del *[...] CP_15* ha poi pregiudicato la possibilità di far fronte all'attività gestoria già programmata ed intrapresa.

Ad ogni modo, costituendosi in sede arbitrale:

- *CP_6* ha dedotto che la causa della mancata ultimazione del progetto era dipesa dalla sopravvenuta crisi di liquidità del *Controparte_15* (socio al 91%) che aveva omesso di versare i corrispettivi dovuti per il servizio di smaltimento rifiuti prestato in suo favore da parte di *CP_1* (comparsa pag. 13);
- analoghe difese ha svolto *Controparte_5* (comparsa di costituzione pag. 16) la quale ha anche aggiunto che *CP_11* aveva revocato il finanziamento a suo tempo concesso per consentire alla società di dare corso all'iniziativa e che le risorse finanziarie per la prosecuzione dei lavori erano da tempo venute meno non solo per la revoca di tale finanziamento ma anche "per l'indisponibilità dei soci a mettere a disposizione della società risorse fresche non essendo i soci, *in primis* il *Controparte_15* neppure in grado di onorare i debiti che avevano con la Società mentre quest'ultima faticava a sostenere gli oneri per la gestione corrente" (comparsa conclusionale pag. 36);
- *CP_3* e *Per_1* (nella memoria autorizzata del 30.09.2022 pag. 7) hanno rappresentato di avere prospettato, durante il loro mandato, la necessità di ricapitalizzare la società in quanto fortemente indebitata e che la relativa questione era stata esaminata dal consiglio di amministrazione (allegazione in fatto che rileva non solo sotto il profilo dell'elemento soggettivo ma anche causale).

7.3) Il motivo di impugnazione, per come formulato, è comunque decettivo se si esamina l'articolato percorso motivazionale illustrato dal Collegio Arbitrale.

Si trascura infatti che, indipendentemente dalla "causa" che ha reso impossibile la realizzazione del progetto, ad avviso del Collegio Arbitrale:

Arbitrato in Italia

- CP_1 aveva addebitato ai suoi amministratori di avere avviato l'opera senza la copertura integrale dell'investimento, basandosi sulla speranza di poter finanziare l'opera complessiva mediante un leasing immobiliare;
- ad una valutazione *ex ante* tale scelta non si discostava dal parametro di ragionevolezza sulla base del quale era possibile sindacare le scelte gestionali degli amministratori e dei sindaci (valutazione di merito operata dal Collegio Arbitrale e non sindacabile nella presente sede processuale).

In definitiva la *ratio* fondante la decisione del Collegio Arbitrale (rispetto all'addebito formulato) è che non sia irragionevole e/o arbitrario avviare un progetto imprenditoriale a fronte di una iniziale disponibilità economica che copra solo in parte i costi per la sua realizzazione, ben potendosi confidare in futuri finanziamenti, versamenti dei soci o ancora nei futuri utili di impresa.

8) Il secondo motivo, concernente la nullità del lodo per motivazione apparente e/o incomprensibile, è parimenti infondato.

Occorre premettere che l'onere motivazionale operante in sede di arbitrale è "limitato" alla "sommaria esposizione dei motivi" della decisione ex art. 823 n. 5 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza "In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione" (Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021).

Tali essendo i "parametri" entro i quali poter sindacare l'onere motivazionale gravante in sede arbitrale, non sussiste, il vizio dedotto.
Il Collegio Arbitrale ha infatti seguito un chiaro ed intellegibile percorso motivazionale:

Arbitrato in Italia

- le scelte degli amministratori non sono censurabili ove conformi *ex ante* ad un criterio di ragionevolezza;
- non è irragionevole avviare un progetto solo perché parzialmente finanziato, ben potendosi confidare nel reperimento di successive risorse economiche anche considerando l'indispensabilità dell'opera;
- fattori sopravvenuti (mancato conferimento soci, inadempienza soci nel pagamento di quanto dovuto per i servizi ricevuti) hanno vanificato la possibilità di realizzare l'opera.

Non è quindi corretto l'assunto di *CP_1* secondo il quale non sia possibile controllare l'esattezza e la logicità della motivazione né la motivazione rendeva necessario ai fini della sua intellegibilità il richiamo di specifici elementi di prova posti a suo fondamento.

9) Il terzo motivo afferente alla pretesa contraddittorietà del lodo raffrontando la motivazione data in relazione al primo addebito e la motivazione data al quarto addebito è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E' già stata illustrata nei precedenti paragrafi la giurisprudenza di legittimità afferente alla specifica ipotesi di cui all'art. 829, 1°comma, n. 11), c.p.c. ed alla possibilità che la contraddittorietà intrinseca della motivazione si risolva nel diverso vizio di omessa motivazione di cui all'art. 829, 1°comma n. 5) c.p.c.. Si rimanda pertanto alla giurisprudenza già richiamata.

Nel caso *sub iudice* non vi è contraddittorietà tra diverse parti del dispositivo e/o tra motivazione e corrispondente parte del dispositivo.

Residua pertanto l'ipotesi della contraddittorietà intrinseca della motivazione tale da rendere impossibile comprendere quale sia stato il percorso motivazionale e la *ratio decidendi* assunta dal Collegio Arbitrale.
Si osserva che a tale scopo, ovverosia al fine di affermare che non sia possibile evincere la *ratio decidendi* sottesa al quarto addebito di responsabilità, non è corretto attingere alla diversa ed autonoma motivazione fornita in sede di lodo rispetto al primo addebito di responsabilità.
In altri termini vengono in rilievo due diversi capi del lodo, afferenti a diversi addebiti, esaminati

Arbitrato in Italia

separatamente dal Collegio Arbitrale ed oggetto di autonome e differenti motivazioni.
Ne consegue che, al fine di poter configurare la specifica ipotesi di nullità di cui all'art. 829, 1°comma n. 5) c.p.c.. la disamina deve necessariamente essere effettuata avendo riguardo alla motivazione data rispetto allo specifico addebito di responsabilità.
Diversamente opinando, verrebbe consentito un sindacato nel merito della motivazione, non sussumibile sotto l'ipotesi di cui all'829, 1°comma n. 5) c.p.c..

Si osserva ad ogni modo che le motivazioni illustrate dal Collegio Arbitrale in relazione ai due addebiti sono non solo diverse ma anche non sovrapponibili.
In particolare relativamente al primo addebito il Collegio Arbitrale ha ritenuto che la scelta (sindacabile ex ante nei limiti della sua ragionevolezza) di stipulare un contratto preliminare di compravendita (con pattuizione di una clausola risolutiva espressa, di un termine relativamente contenuto per la stipula del definitivo e di una consistente caparra confirmatoria per l'acquisto dei terreni ove avrebbe dovuto essere realizzata la discarica) era *ab origine* errata a fonte delle soverchie difficoltà che si frapponevano non solo nell'iter amministrativo da intraprendere per ottenere le prescritte autorizzazioni provinciali alla discarica ma anche in relazione alla parte logistica di cui avrebbero dovuto farsi carico gli amministratori.
In questi termini, le rassicurazioni pervenute dagli enti pubblici soci della *CP_1* sono stati ritenuti dal Collegio Arbitrale privi di rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
Tutt'altro percorso logico ha seguito il Collegio Arbitrale rispetto al quarto addebito (sul punto si rimanda a quanto appena illustrato nei paragrafi precedenti), di talché non sussiste comunque contraddittorietà tra le due rationes decidendi.

10) Conclusivamente, le due impugnazioni devono essere rigettate.
In difetto di caducazione del lodo, è conseguentemente assorbita l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti di *CP_6* non dedotta come motivo di impugnazione incidentale.

11) Quanto ai rapporti processuali tra gli attori in impugnazione nel proc. 1129/23 RG ed *[...]* *CP_1* (attore in impugnazione nel proc. 1280/23 R.G.), la reciproca soccombenza giustifica la

Arbitrato in Italia

compensazione delle spese di lite.

Relativamente alle altre parti evocate da *CP_1* nel proc. 1280/23 R.G. e costituitesi in giudizio, le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di *CP_1* ed in favore delle predette parti convenute.

La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, nei limiti delle note spese depositate in atti, esclusa la maggiorazione ex art. 4, 1° comma, DM n. 55/2014 (richiesta nell'interesse di *CP_3* e *Per_1* atteso il numero limitato dei motivi di impugnazione concernenti il quarto addebito di responsabilità e non ricorrendo questioni giuridiche particolarmente complesse in ambito di impugnazione di lodi arbitrali.

Nulla relativamente alle spese afferente al rapporto processuale tra *CP_1* e *Controparte_8* (evocato nel proc. 1280/23 R.G.) attesa la contumacia dello stesso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli attori in impugnazione sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni principali, rispettivamente iscritte al n. 1129/23 RG ed al n. 1280/23 RG.

Deve infatti ritenersi che tale norma sia applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale in considerazione dell'applicabilità delle norme sul processo in appello (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006) e del fatto che all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita "natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario" (da ultimo Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 Cass. SS.UU. n. 24153/13) con conseguente natura impugnatoria del giudizio in esame.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Rigetta le impugnazioni;

Arbitrato in Italia

2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l' *Controparte_9* *[...]* (da un lato) e *Parte_1* , *Pt_2* *Controparte_18* , *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5* (dall'altro);

3) Nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale tra *Controparte_9* *[...]* e *Controparte_8* ;

4) Condanna *Controparte_9* a rimborsare a *Controparte_2* a *CP_3* e *CP_4* a *Controparte_5* a *Controparte_21* le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuno in € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;

5) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli attori in impugnazione nel proc. n. 1129/23 RG *Parte_1* , *[...]* *Controparte_18* , *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5*) e nel proc. n. 1280/23 RG. *Controparte_9* .

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21/01/2025

Il Consigliere est — Il Presidente

Dott.ssa Paola Ferrari Bravo — Dott. Francesco Rizzi

Arbitrato in Italia